

REP.N.54385

FASC.N.32

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAQUATTRO (2004) e questo di otto (8) del mese di aprile in Pisa, nella Sede Municipale, avanti a me Dr.ssa ANGELA NOBILE Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'Art. 97 comma 4 lett.c) del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:


1. Lucia Enedina Campus, nata a Bitti il 24 settembre 1948, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI PISA** (Codice fiscale 00341620508) con sede in Pisa, Piazza XX Settembre, nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Politiche Abitative e Progetto L.O.D.E., in virtù dei poteri alla medesima conferiti dall'art.107 del Decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000, dell'art.7 del Regolamento dei Contratti del Comune di Pisa ed in virtù della delibera di Consiglio Comunale n.20 del 29.3.2004, immediatamente esecutiva, giacente in atti d'ufficio.
2. Corrado Guidi, nato a Pontedera il 7 marzo 1967, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI BIENTINA**, con sede in Bientina, Piazza Vittorio Emanuele II n.53, codice fiscale 00188060503, nella sua qualità di Assessore ai rapporti con aziende pubbliche e consorzi del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.12 del 29.3.2004, immediatamente esecutiva, giacente in atti di ufficio;
3. Monica Tremolanti nata a Pisa, il 23 ottobre 1973, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI BUTI**, con sede in Buti, Piazza Danielli 5, codice fiscale 00162600506, nella sua qualità di Assessore alle Politiche Sociali di medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n. 15 del 19/03/2004 immediatamente esecutiva;
4. Mughetta Puccetti, nata a Calci il 7 settembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CALCI**, con sede in Calci, Piazza Garibaldi 1, codice fiscale 00231650508, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.444 del 25.3.2004, immediatamente esecutiva.
5. Marta Perini, nata a Cascina il 25 novembre 1967, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CALCINAIA**, con sede in Calcinaia, Piazza Indipendenza 7, codice fiscale 81000390500, nella sua qualità di Assessore alle Politiche Sociali, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.24 del 30.3.2004, immediatamente esecutiva;
6. Luciano Franchi, nato a Pontedera il 5 aprile 1953, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CAPANNOLI**, con sede in Capannoli, via Volterrana 223, codice fiscale 00172440505, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 29 del 31/03/2004 immediatamente esecutiva;
7. Gianfranco Vincenti, nato a Genova il 15 novembre 1936, domiciliato per la



Il Vice Segretario Generale
AW. Pietro PESCATORE

- carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASALE MARITTIMO** con sede in Casale Marittimo, Via del Castello 133, codice fiscale 00371450503, nella sua qualità di Vice sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.9 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
8. Dino Poggi, nato a Casciana Terme il 20 febbraio 1946, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASCIANA TERME**, con sede in Casciana Terme, via Regina Margherita, codice fiscale 00138430509, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 22 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
9. Patrizio Belli, nato a Cascina il 5 maggio 1947, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASCINA**, con sede in Cascina, Corso Matteotti 90, codice fiscale 00124310509, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Settore Affari Generali del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.19 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
10. Graziano Turini, nato a Pontedera il 19 maggio 1957, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**, con sede in Castelfranco di Sotto, piazza Bertoncini 1, codice fiscale 00172550501, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.25 del 30.3.2004, immediatamente esecutiva;
11. Roberta Gigoni, nata a La Spezia il 12 novembre 1965, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA** con sede in Castellina Marittima, piazza G. Mazzini, n. 4, codice fiscale 00140390501, nella sua qualità di Segretario Comunale del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.5 del 31/03/2004 immediatamente esecutiva;
12. Paolo Dolfi, nato a Piombino il 27 luglio 1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA** con sede in Castelnuovo Val di Cecina, Via Verdi, n. 13, codice fiscale 00165420506, nella sua qualità di Responsabile del Settore Demografico e Servizi alla Persona del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.16 del 29.3.2004, immediatamente esecutiva;
13. Adriano Tempesti, nato a Chianni il 4 febbraio 1947, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI CHIANNI**, con sede in Chianni, via della Costituente 9, codice fiscale 81000610501, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 30 marzo 2004, immediatamente esecutiva;
14. Stefano Galletti, nato a Cascina il 19 febbraio 1956, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in

Il Vice Segretario Generale
AWW. *Patrizio PESCATORE*



- rappresentanza del **COMUNE DI CRESPINA**, con sede in Crespina, piazza C.Battisti 22, codice fiscale 00172540502, nella sua qualità di Responsabile Area 3 Servizi al Territorio del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
15. Franco Del Seppia, nato a Livorno il 6 giugno 1938, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI FAUGLIA**, con sede in Fauglia, piazza Trento e Trieste 4, codice fiscale 00389450503, nella sua qualità di Direttore Generale del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 19/03/2004 immediatamente esecutiva;
16. Giuseppe Agostini, nato a Guardistallo il 3 settembre 1946, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI GUARDISTALLO** con sede in Guardistallo via Palestro n. 24, codice fiscale 00172350506, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n 7 del 30.3.2004, immediatamente esecutiva;
17. Stefano Paperini, nato a Pontedera il 24 gennaio 1961, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI LAJATICO**, con sede in Lajatico, via Garibaldi 5, codice fiscale 00320160500, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 15/03/2004 immediatamente esecutiva;
18. Nicoletta Costagli, nata a Pontedera il 9 aprile 1969, domiciliata per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI LARI**, con sede in Lari, piazza Vittorio Emanuele 1, codice fiscale 00350160503, nella sua qualità di Responsabile Amministrativo del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.29 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
19. Marzio Volpi, nato a Pisa il 23 agosto 1942, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI LORENZANA**, con sede in Lorenzana, via Gramsci 27, codice fiscale 00388480501, nella sua qualità di sindaco pro tempore del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.3 del 30.3.2004, immediatamente esecutiva;
20. Andrea Pieroni, nato a Montopoli Val d'Arno il 23 settembre 1958, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA**, con sede in Montecatini Val di Cecina, Via Roma, n. 1, codice fiscale 00344340500, nella sua qualità di Segretario Generale del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 31/03/2004 immediatamente esecutiva;
21. -Ottavio Notaro, nato a Decollatura il 6 agosto 1958, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI MONTESCUDAIO**, con sede in Montescudaio, Via della Madonna, n. 37, codice fiscale 83002110506, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.2 del 25/03/2004 immediatamente esecutiva;

Il Vice Segretario Generale
AW-PIERO PESCATORE

22. Leo Biondi, nato a Monteverdi Marittimo il 26 marzo 1935, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO**, con sede in Monteverdi Marittimo, Via IV novembre, n. 1, codice fiscale 00187490503, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/03/2004 immediatamente esecutiva;
23. Marco Bonciolini, nato a Fucecchio il giorno 8 febbraio 1965, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI MONTOPOLI VAL D'ARNO**, con sede in Montopoli Valdarno, Via Guicciardini, n. 61, codice fiscale 82000270502, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 51 del 29.3.2004, immediatamente esecutiva;
24. Sauro Luci, nato a Orciano Pisano, il 21 marzo 1950, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI ORCIANO PISANO**, con sede in Orciano Pisano, via Togliatti 2, codice fiscale 00346420508, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 31/03/2004, immediatamente esecutiva;
25. Alvaro Bonistalli, nato a Palaia, il 15 febbraio 1943, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI PALAIA**, con sede in Palaia, piazza della Repubblica 56, codice fiscale 00373580505, nella sua qualità di Assessore delegato del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 23 del 23/03/2004 immediatamente esecutiva;
26. Giorgio Gremignai, nato a Peccioli il 3 novembre 1946, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI PECCIOLI**, con sede in Peccioli, piazza del Popolo 1, codice fiscale 00201900503, nella sua qualità di Assessore delegato del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 3.4.2004 immediatamente esecutiva;
27. Graziano Pacini, nato a Pomarance il 21 agosto 1952, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI POMARANCE**, con sede in Pomarance, Piazza S. Anna, n. 1, codice fiscale 00347520504, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;
28. Fabrizia Falaschi, nata a Ponsacco il 7 gennaio 1950, domiciliata per la carica ove appresso la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI PONSACCO**, con sede in Ponsacco, piazza R. Valli, n. 8, codice fiscale 00141490508, nella sua qualità di Assessore alle Politiche Sociali del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 25/03/2004 immediatamente esecutiva;
29. Daniela Donati, nata a Montopoli Valdarno il 26 giugno 1958, domiciliata per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI PONTEDERA**, con sede in Pontedera, Corso Matteotti 37, codice fiscale 00353170509, nella sua qualità

Il Vice Segretario Generale
Avv. ~~Renzo~~ **DESCATORE**

- di Direttore Generale del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.41 del 30.3.2004 immediatamente esecutiva e determinazione dello stesso Direttore n.54 del 5.4.2004;
30. Luciana Orlandini, nata a Cecina il 1 ottobre 1964, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI RIPARBELLA**, con sede in Riparbella, via del Popolo 1, codice fiscale 00344970504, nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n 6 del 26.3.2004, immediatamente esecutiva;
31. Carla Galgani, nata a Palaia il 18 maggio 1960, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**, con sede in Santa Croce sull'Arno, piazza del Popolo 8, codice fiscale 00311960504, nella sua qualità di Assessore alle Politiche Sociali del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n. 26 del 31/03/2004 immediatamente esecutiva;
32. Maria Pia Crimi, nata a S.Giovanni in Fiore il 26 maggio 1942, domiciliata per la carica ove appresso la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**, con sede in San Giuliano Terme, Via Piccolini 25, codice fiscale 00332700509, nella sua qualità di Assessore delegato dal Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.42 del 19/03/2004 immediatamente esecutiva;
33. Alessandro Fattorini, nato a Pisa il 23 agosto 1957, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SANTA LUCE**, con sede in Santa Luce, Piazza della Rimembranza 13/A, codice fiscale 00345510507, nella sua qualità di Responsabile dell'Area 1 del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.12 del 30.3.2004, immediatamente esecutiva;
34. David Turini, nato a Pontedera il 19 gennaio 1968, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE**, con sede in Santa Maria a Monte, Piazza Vittorio, n. 47, codice fiscale 00159440502, nella sua qualità di Sindaco del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.44 del 31.3.2004 immediatamente esecutiva;
35. Dr. Franco Doni, nato a Firenze il 16 luglio 1964, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI SAN MINIATO**, con sede in San Miniato, via Vittime del Duomo, codice fiscale 00198540502, nella sua qualità di Dirigente del Settore Interventi in Campo Sociale del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25/03/2004 immediatamente esecutiva;
36. Adriano Bassi, nato a Terricciola il 20 novembre 1955, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI TERRICCIOLA**, con sede in Terricciola, via Roma 37, codice fiscale 00286650502, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del medesimo Comune, a questo atto



Il Vice Segretario Generale
 Avv. Pietro PIGNATTORE

autorizzato con delibera di consiglio comunale n.19 del 31.3.2004, immediatamente esecutiva;

37. Ing. Amerigo Simi, nato a Vecchiano il 6 maggio 1949, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI VECCHIANO**, con sede in Vecchiano, Via G. Barsuglia, n. 182, codice fiscale 00162610505, nella sua qualità di Dirigente del II° Settore del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 30/03/2004 immediatamente esecutiva;

38. Dr.ssa Antonella Malloggi, nata a Pontedera il 28 settembre 1956, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI VICOPISANO**, con sede in Vicopisano, via del Pretorio 1, codice fiscale 00230610503, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune, a questo atto autorizzata con delibera di consiglio comunale n.22 del 29/03/2004, immediatamente esecutiva;

39. Ascanio Bernardeschi, nato a Volterra il 29 aprile 1947, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del **COMUNE DI VOLTERRA**, con sede in Volterra, Piazza Priori, codice fiscale 00183970508, nella sua qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Lavori Pubblici del medesimo Comune, a questo atto autorizzato con delibera di consiglio comunale n.19 del 30.3.2004 immediatamente esecutiva.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, stipulano e convengono quanto segue.

Il Vice Segretario Generale
Avv. Pietro PESCATORE

1. Tra i comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Calci, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di Sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Croce sull'Arno, San Giuliano Terme, Santa Luce, Santa Maria a Monte, San Miniato, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra è costituita una società consortile per azioni denominata: "Azienda Pisana Edilizia Sociale società consortile per azioni" o, in forma abbreviata, "A.P.E.S s.c.p.a."

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, codice civile, senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel Livello Ottimale di Esercizio di Pisa (LODE Pisano) di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 397 del 28 dicembre 1999 e tutte le altre funzioni che il LODE Pisano, ovvero i singoli Comuni che vi appartengono, intendono affidarle mediante appositi contratti di servizio.

3. La sede della società è fissata nel Comune di Pisa. Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in via Fermi n.4. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

4. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila), suddiviso in 120.000 azioni nominative del valore nominale di un euro ciascuna. A integrale sottoscrizione del capitale sociale i soci si obbligano a eseguire i

Il signor Vincenzo Turini, qui presente, accetta la nomina e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

6. Il controllo della società, anche contabile è affidato a un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, i cui componenti, per il primo triennio, sono nominati come segue:

- Dr. Giuseppe Prosperi nato a Pisa il 13.3.1933, residente a Pieve a Nievole V. Vergaiolo n.14;
- Luciano Rizza nato a Pontedera il 22.3.1952, residente a Pontedera, via Togliatti n.36;
- Damiano Matteoli nato a Montopoli Val d'Arno il 24.11.1950, residente a Montopoli Val d'Arno, via Pascoli 26;

quali sindaci effettivi.

- Massimo Catastini, nato a Pisa il 26.9.1961, residente a Pisa in via Niosi 12;
- Ivano Cicalini, nato a Volterra il 23.6.1951, residente in Volterra via dei Leccetti 17/a;

quali sindaci supplenti;

il compenso annuale dei sindaci effettivi viene determinato in base alle tariffe professionali.

I componenti del collegio sindacale, signori Rizza, Matteoli, Catastini e Cicalini, qui presenti, accettano la nomina e dichiarano di essere regolarmente iscritti al registro dei revisori contabili e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. Il Dr. Prosperi è assente, ma da interpellato ha dichiarato espressamente di accettare la nomina.

7. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.
8. I componenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese e a ritirare il venticinque per cento del capitale sociale dalla banca depositaria rilasciandone quietanza.
9. I signori sindaci e l'amministratore unico come sopra nominati delegano me Segretario Generale del Comune di Pisa, quale pubblico ufficiale, a provvedere all'iscrizione della loro nomina presso il Registro delle Imprese.
10. I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di euro 1.600,00 (milleseicento).
11. L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, le caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione delle azioni, nonché la disciplina della destinazione degli utili.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, E FORME DI INTERVENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

1. Tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Calci, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli Val

d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, Santa Croce sull'Arno, San Giuliano Terme, Santa Luce, Santa Maria a Monte, San Miniato, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, è costituita la società consortile per azioni denominata: "Azienda Pisana Edilizia Sociale società consortile per azioni" o, in forma abbreviata, "A.P.E.S s.c.p.a."

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, codice civile, senza scopo di lucro e con il fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1, legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel Livello Ottimale di Esercizio di Pisa (LODE Pisano) di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 397 del 28 dicembre 1999 e tutte le altre funzioni che il LODE Pisano, ovvero i singoli Comuni che vi appartengono, intendono affidarle mediante appositi contratti di servizio.

3. La società è costituita altresì ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Pisa; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie nel territorio della provincia di Pisa compete all'organo amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale al di fuori dal Comune di Pisa, o di istituire sedi secondarie al di fuori del territorio della provincia di Pisa, compete all'assemblea straordinaria.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha, in particolare, lo scopo di svolgere le seguenti attività:

- a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, che è dai soci conferito, affidato o comunque attribuito alla società, secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con il LODE Pisano e/o con i singoli Comuni che ne fanno parte secondo le determinazioni al riguardo assunte dallo stesso LODE Pisano;
- b) tutte o parte le funzioni di cui all'art. 4, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, così come determinate all'art. 2, punto 2.2 della Convenzione LODE Pisano del 19 Dicembre 2002, nonché secondo i contratti di servizio e gli atti stipulati con la Conferenza medesima e/o con i singoli Comuni che ne sono soci;
- c) l'acquisizione e la vendita per conto dei Comuni, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione, nonché la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio destinato ad E.R.P. e del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, per conto dei soci ovvero della società stessa e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- d) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica e privata destinati alla residenza, in locazione ed in proprietà;
- e) progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione di immobili e patrimoni immobiliari di proprietà pubblica e privata destinati a scopi non abitativi;
- f) servizi di global service per patrimoni abitativi e non abitativi pubblici e privati;



Il Vice Segretario Gr.
Aw/Pietro PESCAIU

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie del patrimonio immobiliare pubblico e privato per conto della Provincia, dei Comuni associati, del LODE Pisano ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

g) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000, o altre forme, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei soci ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei soci od altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione, proposizione o la partecipazione a società già costituite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive norme di legge, ovvero a società di scopo;

i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Le attività ed i servizi di cui alle precedenti lettere sono svolti secondo gli indirizzi della Conferenza LODE e dei contratti di servizio stipulati con i Comuni che la compongono.

2. La società può compiere ogni operazione economica, patrimoniale o finanziaria ritenuta necessaria, utile o opportuna per la realizzazione delle proprie finalità e lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

ART. 5 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' E FORME DI INTERVENTO

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società consortile:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP ed in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e cura l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio con il Lode pisano con i singoli comuni associati e nelle eventuali convenzioni in forza del D. legislativo 267/2000 tra gli enti associati;

- si adopererà per la tutela e lo sviluppo del valore sociale degli alloggi ERP ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione di categorie socialmente deboli salvaguardando i diritti acquisiti dai cittadini utenti E.R.P.;

- si adopererà per la valorizzazione della partecipazione alla gestione degli inquilini attraverso le autogestioni e consigli di condominio;

- al fine di garantire un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società-utenti riconosce le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative dell'inquilinato.

2. La società consortile informa la sua attività ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei soci e all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici.

3. La società si adopererà per il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati.

4. Ferme restando le finalità proprie del patrimonio E.R.P. la società potrà altresì

Il Vice Segretario Generale
Av. Pietro ESCATORE

contribuire alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie anche in materia di project financing; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società ed acquisire partecipazioni in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

5. La società si adopererà altresì per promuovere, d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre società ed aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77.

6. La società predisporrà, di propria iniziativa e su richiesta dei soci, studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguata indagine di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni.

TITOLO II SOCI, CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6 - SOCI

1. Sono soci tutti i Comuni appartenenti al LODE Pisano; la ripartizione percentuale delle azioni ordinarie della società corrisponde, salvo arrotondamenti non superiori allo 0,5%, alla quota di rappresentanza di ciascun Comune nel LODE Pisano e può essere modificata esclusivamente per adeguarla a detta quota.

2. È consentito l'ingresso di altri Comuni subordinatamente alle modifiche del LODE Pisano ai sensi dell'art. 8, legge regionale Toscana, n. 77/1998.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00€ (centoventimila), diviso in numero 120.000,00€ azioni ordinarie.

2. Le azioni sono nominative ed hanno il valore nominale di 1,00€ (uno) euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio ed il numero delle azioni possedute sono provati dall'iscrizione nel libro soci.

ART. 8 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

ART. 9 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE.

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nei casi in cui il capitale è aumentato o ridotto per adeguare la ripartizione percentuale delle azioni ordinarie alla quota di rappresentanza di ciascun Comune nel LODE Pisano, è escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuove emissione e la riduzione del capitale mediante rimborso è ammessa nei limiti di cui agli artt. 2327 e



Il Vice Segretario Generale
AVV. PIERO PESCATORE

2413, codice civile.

ART. 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto a restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni ed i diritti di opzione e prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, codice civile, sono trasferibili, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, esclusivamente fra i Comuni appartenenti al LODE Pisano.
2. Il trasferimento delle azioni ha effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, codice civile; nel caso di modifiche alla quota di rappresentanza dei Comuni nel LODE Pisano è ammesso il recesso nei limiti necessari ad adeguare la quota di partecipazione alla società a detta quota di rappresentanza.
2. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso non può eccedere il loro valore nominale, rivalutato secondo l'indice generale Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria delibera in ordine a:
 - a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice-Presidente del consiglio di amministrazione;
 - c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
2. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 14 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché nel territorio dei Comuni appartenenti al LODE Pisano.

ART. 15 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.
2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito, anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai soci, ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del

Il Vice Segretario Generale
AVV. PIERO FESCATORE

collegio sindacale; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

3. Qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o necessario, l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani "Il Tirreno" o "La Nazione", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 16 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta; essa può essere conferita anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale da inviarsi al delegato ed alla società.

2. La delega può essere conferita anche per più assemblee.

ART. 18 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Sindaco del Comune con la più elevata quota di rappresentanza nel LODE Pisano oppure, in caso di sua assenza o qualora lo stesso vi acconsenta, all'amministratore unico o al Presidente dell'organo amministrativo e, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente. In via subordinata, l'assemblea elegge come suo presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario da questi designato.

3. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio o ad un segretario comunale designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 19 - QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che



Il Vice Segretario Generale
Aw. ~~Pisano~~ ESCATORE

rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
 - a) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;
 - b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che pregiudicano i diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.
3. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI


ART. 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, ad un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, ovvero ad un amministratore unico.
2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea che può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.
5. Ai componenti dell'organo amministrativo può essere assegnato un compenso per ogni singolo esercizio o per più esercizi.
6. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 22 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

Il Vice Segretario Generale
Avv.  ESCATORE



2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri votanti.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il verbale deve:

- a) indicare la data dell'adunanza;
- b) indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) indicare, su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) indicare il risultato delle votazioni;
- e) consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, con i soli limiti previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ART. 24 - PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti, almeno una volta ogni sei mesi, a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della

Il Vice Segretario Generale
AVV. *[Signature]* ESCATORE

gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. L'organo amministrativo, e nei limiti della delega l'amministratore delegato, può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ART. 26 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.
2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399, codice civile.

ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale salvo che l'assemblea non deliberi che lo stesso venga esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

TITOLO V OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ART. 29 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 30 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. L'utile e la perdita di bilancio si intendono al netto degli eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di E.R.P., ove applicabile, o da altre leggi speciali.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo è accantonato a fondi di riserva patrimoniale da reinvestire nell'attività istituzionale della società.
5. Le riserve patrimoniali possono essere utilizzate per la copertura di perdite di

Vice Segretario Generale
AVV. PIERRE PESCATORE

esercizio e non sono distribuibili se non in sede di liquidazione o di recesso dei soci.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione è monocratico, o per il consiglio di amministrazione se l'organo di liquidazione è pluripersonale.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la sede legale.

ART. 34 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:
 - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo.
3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto scritto in parte a mano da persona di mia fiducia e in parte con mezzi meccanici su trentatre pagine complete e porzione della presente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse firmato a margine e sottoscritto con me Segretario Generale Comunale rogante, come appresso:

FIRMATO: Lucia Enedina Campus - Corrado Guidi - Giorgio Gremignai -
Monica Tremolanti - Mughetta Puccetti - Marzio Volpi - Marta Perini - Luciano
Franchi - Gianfranco Vincenti - Antonella Malloggi - Dino Poggi - Patrizio
Belli - Turini Graziano - Roberta Gigoni - Paolo Dolfi - Adriano Tempesti -
Galletti Stefano - Del Seppia Franco - Giuseppe Agostini - Paperini Stefano -
Nicoletta Costagli - Andrea Pieroni - Ottavio Notaro - Biondi Leo - Bonciolini
Marco - Luci Sauro - Bonistalli Alvaro - Graziano Pacini - Fabrizia Falaschi -
Daniela Donati - Orlandini Luciana - Carla Galgani - Maria Pia Crimi -
Fattorini Alessandro - Turini David - Franco Doni - Adriano Bassi - Amerigo



Il Vice Segretario Generale
Avv. Paolo PESCATORE

Simi - Ascanio Bernardeschi - ANGELA NOBILE
Registrato a Pisa il 13 aprile 2004 al n.791 serie 1

E' copia conforme all'originale composta da diciotto fogli.
Pisa, 29 aprile 2004

Il Vice Segretario Generale
Avv. Pietro PESCATORE

